

COMUNE DI VINCHIO
Provincia di Asti
(art. 239 D.Lgs. n. 267/2000)

PARERE N. 5 in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
del Segretario Comunale avente per oggetto: “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024 - 2026 ”, limitatamente alla parte del PIAO intitolata “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP).

Il giorno 11 del mese di aprile dell’anno 2024, il Revisore dei Conti Michela Damilano, richiesto il parere in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto,

RICHIAMATO

L’art. 239 del D.Lgs 267/2000, art. 1 lett. B) sulla competenza dell’Organo di Revisione dell’Ente;

VISTA

Il piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, con esclusivo riferimento al “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)” di cui alla Sezione 3.3 e successivi capoversi 3.3.1., 3.3.2, 3.3.3, del PIAO.

acquisiti sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile;

RICHIAMATI

l’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, D.L.30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

il D.M.17.03.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 27.04.2020, attuativo del citato art. 34, comma 2, del D.L. n. 34/2019;

la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

l'art. 3, comma 2, del D.M. 21 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.11.2020, che apporta una modifica ai calcoli degli spazi per le assunzioni in caso di segreteria convenzionata, prevedendo: "*Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila. La convenzione disciplina anche le modalità di riparto tra gli enti dell'onere per il trattamento economico del segretario titolare della sede convenzionata. Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa*";

l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

l'art. 1, comma 557 e 557 quater, della legge 296/2006 che prevede che gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), quanto stabilisce l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014;

l'art. 6, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 113/2021, prevede l'adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni del Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 che prevede la soppressione degli adempimenti correlati al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e l'assorbimento del medesimo nel PIAO;

l'art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione", contenente gli Schemi attuativi del PIAO;

Linee guida n. 3/2018 Dipartimento della Funzione Pubblica secondo cui gli Enti Locali possono derogare agli indirizzi impartiti dal medesimo Dipartimento, applicando le previsioni contenute nell'art. 169 c. 3-bis del d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ovvero "Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione" e il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PIAO.

VISTO

che, ai sensi dell'art. 3 del citato D.M., il Comune di Vinchio rientra nella classe A in considerazione del numero di abitanti pari a 557;

che gli artt. 3, 4 e 5 del citato decreto fissano i valori soglia per fascia demografica e le percentuali massime di incremento del personale in servizio da applicarsi dal 20.4.2020 e nello specifico del Comune di Vinchio , sono così riportati:

il valore soglia per fascia demografica del rapporto Spesa di personale rispetto alle Entrate correnti, secondo la definizione dell'art. 2, è del 29,50% (Tabella 1 del D.P.C.M.);

le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio a tempo indeterminato, rispetto alla spesa registrata nel 2018, sono per gli anni dal 2020-2024 del 33,00 %, (Tabella 2 del D.P.C.M.);

il valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, quello medio che impone, in caso di sfioramento, un percorso graduale annuale di riduzione della spesa del personale entro il 2024 è del 22,38% (Tabella 3 del D.P.C.M.); per il periodo 2020/2024 possono essere utilizzate le facoltà assunzionali residue, dei 5 anni antecedenti il 2020, in deroga agli incrementi percentuali di cui alla tab. 2 del c. 1 e fermo restando il limite di cui alla tab. 1 dell'art. 4 di ciascuna fascia demografica;

CONSIDERATO

Che dalla lettura del PTFP contenuta all'interno del PIAO :

Calcolo Capacità assunzionale;

capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

si è proceduto alla;

verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato

In applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del D.M. attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, e dell'anno 2022 per la spesa di personale :

Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 22,38%;

Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 29,50% con un incremento massimo al 33,00%;

Il Comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all'annualità 2024, di € 37.314,89,

il Comune dispone di resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, che alla luce dell'art. 5 comma 2 del D.M. 17 marzo 2020 e della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, potrebbero essere usati "in superamento" degli spazi individuati in applicazione della Tabella 2 già menzionata, tenendo conto della nota prot. 12454/2020

del MEF - Ragioneria Generale dello Stato, che prevede che tali resti siano meramente alternativi, ove più favorevoli, agli spazi individuati applicando la Tabella 2 del D.M.; per euro 14.677,00

A partire dall'anno 2025 l'incremento della spesa sarà calcolato sulla base della Tabella 1 e, pertanto, il Comune di Vinchio, permanendo le condizioni di virtuosità, potrà incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti come definite dall'art. 2 del D.M. 17 marzo 2020, non superiore al valore soglia della classe demografica di riferimento.

I dati relativi al calcolo degli spazi assunzionali, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e s.m.i., e del D.M. attuativo 17/03/2020, sono dettagliati nel PIAO - Calcolo capacità assunzionale

verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Per quanto attiene il rispetto dei limiti di spesa legati al lavoro flessibile, presso il Comune di Vinchio nell'anno 2009 e anche nel triennio 2007-2008-2009 non era presente alcun lavoratore impiegato utilizzando contratti di lavoro flessibile. Come specificato dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie con decisione N. 1/SEZAUT/2017/QMIG, non essendo possibile per questa amministrazione individuare nel triennio 2007-2008-2009 alcun Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023 - 2025 Comune di Vinchio Pag. 22 di 29 (D.U.P.S. Siscom) parametro di riferimento da utilizzare quale limite per la spesa di lavoro flessibile, questo sarà costituito dalla spesa strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Nel caso specifico, il Comune di Vinchio, risulta essere attualmente sfornito di dipendenti, ha provveduto all'assunzione di un istruttore (ex cat. C) a tempo pieno e determinato, a far data dal 01.01.2024, in seguito a procedura avviata nell'anno 2023 sulla base del PIAO 2023-2025.

In considerazione che ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore dell'anno 2008. È stato rilevato che tale valore per il Comune di Vinchio è pari a euro 153.799,25 e che la spesa di personale di cui al comma 557 - art. 1 - L.292/2006 in sede previsionale per il triennio 2024-2025-2026 si mantiene in diminuzione rispetto a tale dato.

verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

Atteso che:

ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 26 aprile 2023 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2022 ed i relativi dati sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 160/2016); relativamente all'approvazione del Rendiconto 2023, si prevede il rispetto del termine previsto per il 30.04.2024;

STIMA DEL TREND DELLE CESSAZIONI:

Non si precedono cessazioni nel triennio 2024-2026

STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI:

L'Amministrazione, valutate le esigenze organizzative dell'Ente e della funzionalità degli uffici e servizi rispetto ai compiti e ai programmi dell'attività amministrativa, ritiene di dover programmare il piano delle assunzioni come di seguito specificato e la conseguente variazione della dotazione Organica dell'ente, come dettagliata nel PIAO – Rilevazione dei fabbisogni

ANNO 2024*Tempo Indeterminato:*

nessuna assunzione;

ANNO 2025-2026

Trasformazione, nell'anno 2025 in tempo pieno e indeterminato, dell'istruttore amministrativo – contabile assunto con contratto di formazione e lavoro a tempo pieno e determinato in data 1-1-2024, salvo la verifica del superamento del periodo di formazione e della scelta dell'amministrazione di procedure in tal senso. Per anno 2026 non si prevedono assunzioni.

Tempo Determinato

n. 1 Istruttore Amministrativo contabile a tempo pieno e determinato (12 mesi) con contratto di formazione e lavoro, per anno 2024.

L'amministrazione intende autorizzare fin d'ora per il triennio 2024/2026 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale.

CONSIDERATO ALTRESI'

Che l'Ente risulta rispettoso delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente per poter procedere legittimamente alle assunzioni di personale e precisamente:

ha rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2022 e dai dati di bilancio, si presume che sarà rispettato anche per il 2023.

ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026

l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge. 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3- bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio come dagli atti approvati in sede di rendiconto di gestione 2022;
che l'Ente si impegna a rispettare i termini per i documenti contabili nonché di quelli per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle relative informazioni;

PRESO ATTO

che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;
che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione sulla base delle previsioni e dei programmi fino ad oggi approvati, degli elementi ad oggi conosciuti emerge che il bilancio 2024/2026 conserva l'equilibrio pluriennale;
che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, è compatibile:
con i limiti previsti all'art. 1 comma 557 Legge 296/2006,
con i limiti previsti per assunzione di personale a tempo determinato,
con la capacità assunzionale residua del periodo 2015 – 2019, su cessazioni di personale 2014 – 2018
che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, come da provvedimento in oggetto e attestato dal parere reso dal Responsabile Risorse Finanziarie è compatibile:
con il vincolo di sostenibilità finanziaria ex art. 33, comma 2, del D.L. n, 34/2019,
con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2024 - 2026,
che alla luce di quanto illustrato si può affermare in sintesi quanto segue:
la programmazione dei fabbisogni includendo le azioni assunzionali di cui al presente Piano, risulta pienamente compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica;
i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del D.M. 17 marzo 2020, dovranno essere utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, del DL 34/2019, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato.

CONSIDERATO infine che nel PIAO 2024-2026 si da atto che è stato individuato il fabbisogno del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato necessario ai fini del corretto funzionamento dei servizi, ;

Il Revisore Unico

ASSEVERA

Il mantenimento, presunto ad oggi, dell'equilibrio pluriennale così come risultante nel bilancio 2024-2026 del Comune di Vinchio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla Proposta di Deliberazione in oggetto, con esclusivo riferimento al “Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)” di cui alla Sezione 3.3. e successivi capoversi

Vinchio, lì 11 aprile 2024

Il Revisore Unico


